

**Scadenza: 31/12/22**

<b>Finalità</b>	<p>Il decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per incentivare investimenti per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p> <p>Nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.</p>
<b>Territorio di intervento</b>	Territorio Nazionale
<b>Il beneficio è cumulabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superammortamento e Iperammortamento</li> <li>• Nuova Sabatini</li> <li>• Patent Box</li> <li>• Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)</li> <li>• Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative</li> <li>• Fondo Centrale di Garanzia</li> </ul> <p>cumulabilità con il CIM oggi un'impresa residente nell'area "obiettivo uno" del mezzogiorno può cumulare fino al 95% di credito d'imposta.</p>
<b>Soggetti Beneficiari</b>	<p>Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.</p> <p>Il credito d'imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.</p> <p>Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p>
<b>Tipologia di Attività Ammissibile</b>	Tutte le attività
<b>Tipologia di spese Ammissibili</b>	Impianti, Macchinari e Software dedicati
<b>Quali Vantaggi</b>	<p>Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro</li> <li>• 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.</li> </ul>

1

"AdIM News" testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

#### Come si accede

Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

#### Dotazione Finanziaria

€ 20.000.000,00

#### Documentale

Mod. 7.08

**Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all'assistenza e alla consulenza per la predisposizione delle domande di finanziamento. E' possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure inviare una e-mail a [segreteria@adim.info](mailto:segreteria@adim.info)**